

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

Dott. Luigi Abete - Presidente
Dott. Angelina-Maria Perrino - consigliere relatore
Dott. Paola Vella - consigliere
Dott. Cosmo Crolla - consigliere
Dott. Roberto Amatore - Consigliere

consigliere ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero xxxx del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da

AMMINISTRATORE SOCIETA' INCORPORATA,

-ricorrente-

contro

Fallimento di INCORPORATA, Agenzia delle Entrate-Riscossione,

-intimati-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, depositata in data 2 marzo 2022, n. xxxx/22;

udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Svolgimento del processo

- il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di **INCORPORATA**, su istanza dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, in data 2 aprile 2019;

- la società si era fusa per incorporazione in **INCORPORANTE**, con sede in Romania con atto iscritto nel registro delle imprese in data 30 maggio 2017;

- **AMMINISTRATORE SOCIETA' INCORPORATA**, amministratore unico cessato della società incorporata, reclamò la sentenza di fallimento sostenendo che, poiché **INCORPORATA** si era estinta per effetto della fusione, aveva perso la legittimazione sostanziale e processuale in relazione all'istanza di fallimento e che il contraddittorio prefallimentare si sarebbe dovuto instaurare con l'incorporante e non già col legale rappresentante dell'incorporata;

- la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo, in base alla considerazione che per effetto della fusione **INCORPORANTE** è subentrata in tutti i rapporti anche processuali riferibili a

INCORPORATA, di modo che anche la legittimazione a proporre reclamo spettava all'incorporante e non già all'amministratore cessato dell'incorporata;

- contro questa sentenza **AMMINISTRATORE SOCIETA'INCORPORATA** propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui non v'è replica.

Motivi della decisione

- inammissibile è la richiesta di dichiarazione dell'inesistenza della sentenza della corte d'appello, perché proposta per la prima volta con la memoria: la memoria assolve difatti esclusivamente la funzione di chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva- enunciati nel ricorso col quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (tra varie, Cass. n. 8949/23);

- col primo motivo di ricorso **AMMINISTRATORE SOCIETA'INCORPORATA** denuncia l'erronea applicazione dell'art. 18 l.fall. e degli artt. 75, 81, 100 e 105, comma 1, c.p.c., là dove la corte d'appello ha trascurato l'art. 18 l.fall. consente a ciascun interessato d'impugnare la sentenza di fallimento e che interessato **AMMINISTRATORE SOCIETA'INCORPORATA** è senz'altro, considerato che ha ricevuto richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c., 216, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, 219 comma 1 2, n. 2, l.fall. proprio in relazione al fallimento di **INCORPORATA**;

- il motivo è fondato;

- indubbiamente, come rileva la corte d'appello, la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata, che non può iniziare un processo, o resistervi per mezzo del proprio ex amministratore (Cass., sez. un., n. 21970/21);

- questo principio, tuttavia, è inconferente nel caso in esame, in cui il reclamo non è stato affatto proposto da **AMMINISTRATORE SOCIETA'INCORPORATA** spendendo il rapporto organico con la incorporata **INCORPORATA**, ma in proprio (la stessa corte d'appello riferisce che il reclamante ha agito quale ex amministratore unico della fallita);

- agendo in proprio, il reclamante, giustappunto nella qualità di amministratore cessato della società incorporata, ha un indubitabile interesse ad aggredire la sentenza di fallimento, facendone valere i vizi procedurali concernenti l'instaurazione del contraddittorio (che, secondo Cass., sez. un., n. 21970/21, cit., punto 2.3.5, peraltro, va instaurato nei confronti dell'incorporante, e non già dell'incorporata, alla quale la prima subentra in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l'eventuale dichiarazione di fallimento);

- la fusione determina un fenomeno di successione universale e l'incorporante senz'altro rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, con la confusione dei patrimoni delle società preesistenti e con la conseguenza che ogni atto, sostanziale o processuale, deve essere indirizzato al nuovo ente, unico e diretto obbligato per i dei soggetti definitivamente estinti;

- ciò non toglie, tuttavia, che l'amministratore cessato della società estinta ha interesse a elidere gli effetti negativi che possono derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità (Cass. n. 7190/19; vedi anche Cass. n. 6324/23, che ha riconosciuto legittimazione e interesse all'amministratore cessato di società fusa per incorporazione a esperire *l'actio nullitatis* della sentenza dichiarativa del fallimento della società incorporata, pronunciata oltre l'anno dalla fusione, posto che in dipendenza della sua veste possono riverberarsi nei suoi confronti gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento: punto 14);

- nel caso in esame, d'altronde, l'interesse risalta con evidenza, considerato che, come il ricorrente ha riferito, egli è destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per reati correlati appunto alla dichiarazione di fallimento di cui si discute;

- il motivo va quindi accolto e l'accoglimento comporta l'assorbimento del secondo motivo, che concerne il merito della contestazione svolta;

- la sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024.

EX PARTE